



CITTÀ DI PONTECORVO

(FROSINONE)

DELIBERA DI CONSIGLIO

COPIA

N°. 25

Del 9/10/2015

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**

il giorno **NOVE**

del mese di **OTTOBRE**

alle ore **19,00**

Alla adunanza **ordinaria** di prima convocazione - **seduta pubblica**, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROTONDO ANSELMO	x		NATONI GUIDO	x	
ROTONDO MOIRA	x		ROMANO GIAMPIERO	x	
BELLI NADIA	x		TANZI GABRIELE	x	
CARNEVALE FERNANDO	x		GERARDI FRANCESCA	x	
DI SCHIAVI IORIO NATASCIA	x		ROSCIA RICCARDO	x	
SATINI ARMANDO	x		PALIOTTA ANNALISA	x	
RUSCITO MARTINA	x		TRIBINI ANGELA	x	
NARDUCCI GIANLUCA	x		RENZI PAOLO	x	
			SARDELLI ANNARITA	x	
				17	/

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **il Presidente del Consiglio Consigliere Dott. Giampiero Romano** e alle ore **19,10** concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al **n. 7** dell'ordine del giorno.

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Daniela De Ciantis**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario, Dr. Umberto Grossi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce la discussione del punto in oggetto, quindi cede la parola al Vice Sindaco per l'illustrazione dell'argomento;

Preliminarmente chiede di intervenire il **Cons. Renzi**, il quale nel ricordare le motivazioni che hanno portato al rinvio del punto riguardante le modifiche allo Statuto che riguardavano anche l'adeguamento a norme di legge intervenute successivamente alla sua approvazione, propone il rinvio anche del punto in discussione, per avere l'opportunità di esaminarlo in maniera più approfondita e apportare emendamenti per una migliore attuazione del regolamento in discussione.

Chiede ed ottiene la parola il **Cons. Sardelli**, la quale si dichiara favorevole all'adozione del regolamento e si associa alla richiesta di rinvio avanzata dal suo Capogruppo, formulando inoltre la richiesta, ritenendola funzionale all'adozione del regolamento, che si proceda alla ricognizione dei beni comunali e degli usi civici.

Interviene il **Cons. Di Schiavi Iorio**, la quale si associa alla richiesta di rinvio avanzata dai colleghi Renzi e Sardelli.

Non essendoci ulteriori interventi preliminari, il Vice Sindaco procede alla illustrazione del regolamento e le ragioni che la spingono a farlo approvare nella odierna seduta, senza alcun rinvio.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri:

Renzi: Il quale esprime dissenso riguardo a quanto detto dal Vice Sindaco in relazione all'approvazione del regolamento nella odierna seduta, tenuto conto della disponibilità per apportare modifiche allo Statuto per il quale si è concordato il rinvio. Fa presente di non capire le motivazioni per le quali non si accetta il rinvio, che è diretto a dare un contributo da parte della minoranza, allo scopo di condividere, anche con le Associazioni, il regolamento e propone che un'unica seduta per la discussione e l'approvazione dello Statuto e del regolamento. Si appella quindi alla sensibilità del Sindaco e del Presidente del Consiglio, affinché venga accettata la proposta di rinvio, fissando già da subito la data.

Sindaco: Propone la discussione nella seduta odierna dei 33 articoli che costituiscono il regolamento.

Renzi: Ribadisce la sua proposta di rinvio.

Presidente del Consiglio: Il quale fa presente che, stante la fase sperimentale prevista dal regolamento, nulla vieta che si possa essere emendato successivamente alla sua approvazione.

Sardelli: La quale evidenzia che l'atteggiamento della maggioranza non appare democratico.

Renzi: Chiede nuovamente la parola per la dichiarazione di voto nella quale ribadisce che la richiesta di rinvio è basata sull'atteggiamento della minoranza che vuole dare il proprio contributo alla redazione del regolamento e fa presente che in caso di mancato accoglimento del rinvio il suo gruppo si vedrà costretto a non votare e quindi ad astenersi, ribadendo comunque di essere a favore della partecipazione e che si voleva condividere tale percorso.

Dopo di che, terminati gli interventi e dichiarata chiusa la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, depositata agli atti del fascicolo della presente deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo n° 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per il sistema dei controlli interni, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione

Premesso che:

- nella storia amministrativa del Comune di Pontecorvo sono presenti numerose esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli o associati. per la cura della città;
- tali forme di collaborazione, riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità, hanno trovato un iniziale riconoscimento all'interno dello Statuto comunale che all'art. 5, comma 3 lettera (g, riconosce la possibilità per i cittadini di concorrere direttamente all'amministrazione della città:
- l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un cambiamento profondo nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118 ultimo comma della Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorirle;
- pur essendo trascorso più di un decennio dalla riforma costituzionale del 2001 che ha introdotto la norma appena richiamata, non si è ancora data piena ed organica attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione.

Considerato che :

- l'art. 118, comma 1, Cost. attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Tenuto conto che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Cost nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari:

- un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, recante le modalità e le condizioni con cui interagire con il soggetto pubblico;
- formule pattizie e non specificatamente pensate e costruite per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità.

Rilevato dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città .

Dato atto che la Giunta :

- ha discusso e assunto l'orientamento di pervenire alla predisposizione di un "Regolamento concernente le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini in materia di cura, gestione e sviluppo dei beni comuni", da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Con votazione palese, resa per alzata di mano,

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17

CONSIGLIERI VOTANTI N. 14

CONSIGLIERI ASTENUTI N. 3 (Renzi Sardelli, Di Schiavi Iorio)

VOTI favorevoli: 11

VOTI contrari. n. 3 (Roscia, Paliotta, Tribini)

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, composto di n. 33 articoli:
- di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della delibera di approvazione;
- di dare mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale:
- di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno;
- durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini coinvolti, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi .

regolamentopartecipazione.doc

Copia Web

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Esprime il seguente parere:

Favorevole a condizione:

- che con separati atti vengono preventivamente individuati i beni comunali oggetto del presente regolamento, nonché le modalità di affidamento con la redazione del patto di collaborazione tipo in cui vengono stabilite le garanzie per l'Ente;
- che l'individuazione dei beni effettuata dalla Giunta Comunale venga graficizzata in apposito elaborato la cui competenza è affidata all'ufficio patrimonio (Area tecnica);
- che la Gestione dei rapporti con le varie rappresentazioni ufficiali di cittadini (comitato di quartiere, comitati sociali, ecc..) con cui vanno stipulate specifiche convenzioni (patto di collaborazioni) vengono delegate per competenza all'Area Gestione e Manutenzione del Patrimonio Comunale e/o all'Area Amministrativa (Servizi Sociali);
- che i controlli previsti nel regolamento permangano di competenza alla Polizia Locale.

Data, 05/10/2015

FIRMA
(Arch. Roberto Di Giorgio)



Il Responsabile dell'Area Economica

per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere :

data _____

FIRMA
(Dott.ssa Luciana Palombo)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

la somma da impegnare con la presente proposta determinata in L. _____ trova copertura finanziaria al Capitolo _____ tit. ___ gestione competenza/residui ad oggetto " _____ " che presenta la necessaria disponibilità.

data _____

FIRMA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 - (Definizioni)

Art. 3 - (Principi generali)

Art. 4 - (Interventi di cura e rigenerazione)

Art. 5 - (Patto di collaborazione)

Art. 6 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 - (Disposizioni generali)

Art. 10 - (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 11 - (Interventi di cura occasionale)

Art. 12 - (Gestione condivisa di spazi pubblici)

Art. 13 - (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

Art. 14 - (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 15 - (Individuazione degli edifici)

Art. 16 - (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V - Formazione

Art. 17 - (Finalità della formazione)

Art. 18 - (Il ruolo delle scuole)

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 19 - (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 20 - (Affiancamento nella progettazione)

Art. 21 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Art. 22 - (Autofinanziamento)

Art. 23 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Art. 24 - (Agevolazioni amministrative)

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 25 - (Comunicazione collaborativa)

Art. 26 - (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 27 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 28 - (Prevenzione dei rischi)

Art. 29 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 30 - (Tentativo di conciliazione)

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 - (Clausole interpretative)

Art. 32 - (Entrata in vigore e periodo di sperimentazione)

Art. 33 - (Disposizioni transitorie)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - c) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
 - d) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - e) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - f) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni che incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - g) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

(Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia e rispetto reciproco:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia e al

rispetto reciproco e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Inclusività:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) **Sostenibilità:** l'amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza

i) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

Art. 4

(Interventi di cura e rigenerazione)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti.

2. I cittadini possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini qualora contribuiscano al perseguimento dell'interesse generale.

6.. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art.9

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, nell'Assessorato alla Partecipazione Popolare la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 26 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i cittadini, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 10

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 26 comma 1;
- c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. La proposta viene altresì portata a conoscenza del Comitato di Quartiere competente per territorio, disciplinato con specifico regolamento comunale, il quale potrà far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al funzionario dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del funzionario competente per settore, indicato all'interno del patto medesimo.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sull'albo pretorio al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 11

(Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 27, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza attraverso i propri abituali canali di comunicazione gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 12

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 13

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art. 14

(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

7. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 15

(Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 16

(Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione.

CAPO V - Formazione

Art. 17

(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 18

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 19

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Alle attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si applicano le agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 20

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 21

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni .
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico..

Art. 22

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 23

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, ecc.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 24

(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini e gli uffici comunali.

Art. 25

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni .

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini,

per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 26

(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. I funzionari, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

Art. 27

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 28

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 29

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 30

(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 31

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 32

(Entrata in vigore e periodo di sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della che lo approva.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f.to (Dott. Giampiero Romano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Dott.ssa Moira Rotondo)



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Daniela De Ciantis)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 OTT. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela De Ciantis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della presente :

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno 21 OTT. 2015 e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

L'ADDETTO AL SERVIZIO



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva

- ex art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi.

- ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



Pontecorvo, li 21 OTT. 2015

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area _____ /Servizio _____

Pontecorvo, li _____

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**